




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Documentazione e ricerche



L'Agenda 2030 e le politiche europee e nazionali in materia di acque

n. 107

15 maggio 2024

Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Documentazione e ricerche

L'Agenda 2030 e le politiche europee e nazionali in materia di acque

n. 107

15 maggio 2024

Servizio responsabile:

SERVIZIO STUDI – Dipartimento Ambiente

☎ 066760-9253 – ✉ st_ambiente@camera.it ✂ @CD_ambiente

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

File: Am0060.docx

INDICE

SCHEDE DI LETTURA

- Acqua, un'emergenza globale 5
- Gli obiettivi in materia di acque previsti dall'Agenda 2030 6
- Le recenti iniziative legislative dell'UE in materia di acque (*a cura dell'Ufficio Rapporti con l'UE*) 9
- Le politiche e le normative nazionali in materia di acque 11

Schede di lettura

Acqua, un'emergenza globale

Nella prefazione del [Rapporto mondiale delle Nazioni Unite sullo sviluppo delle risorse idriche 2024](#), intitolato “L'acqua per la prosperità e la pace”, viene sottolineato che “la crisi idrica che stiamo affrontando oggi può avere diverse manifestazioni e ripercussioni. Da un lato, i rischi di inondazione sono in aumento. Dall'altro, metà della popolazione mondiale sta affrontando una grave scarsità idrica. Tra il 2002 e il 2021, la siccità ha colpito più di 1,4 miliardi di persone, causando la morte di quasi 21.000 di esse. Diciamolo chiaramente: questa situazione potrebbe portare a una crisi sistemica nelle nostre società. Se l'umanità ha sete, le questioni fondamentali relative all'istruzione, alla salute e allo sviluppo sostenibile passeranno in secondo piano, eclissate dalla quotidiana lotta per l'acqua” e che “il 50% dei posti di lavoro nei paesi ad alto reddito dipende dall'acqua, percentuale che sale all'80% nei paesi a basso reddito”.

Di fronte a queste sfide riguardanti le risorse idriche, il rapporto avanza una serie di proposte:

- rafforzare l'educazione in materia di acqua;
- intensificare la raccolta di dati per orientare le politiche pubbliche;
- aumentare gli investimenti privati per garantire una gestione più sostenibile delle risorse idriche. In proposito nel rapporto viene ricordato che “l'accesso universale all'acqua potabile, ai servizi igienico-sanitari e all'igiene richiederà un investimento annuale di circa 114 miliardi di dollari fino al 2030. Si tratta di una somma considerevole, ma non agire ha un costo molto più alto”;
- attribuire un ruolo centrale alla cooperazione internazionale. In proposito nel rapporto viene evidenziato che “fiumi, affluenti, laghi e acquiferi non conoscono confini. Per questo motivo, nel corso degli anni, la gestione dell'acqua è stata più spesso fonte di cooperazione che di scontro. Riconoscendo nelle buone pratiche di gestione e nell'equa distribuzione delle risorse idriche un motore di pace, l'UNESCO lavora quotidianamente per rafforzare la cooperazione in materia di acqua e promuovere il multilateralismo come risposta alle questioni idriche transnazionali” e che l'UNESCO lavora, in primo luogo, per rafforzare la cooperazione transfrontaliera in materia di acqua¹ al fine di riunire i paesi nella gestione congiunta di acquiferi, laghi e bacini idrografici, e in secondo luogo “e questa è una priorità strategica per l'UNESCO, il nostro Programma mondiale di valutazione delle risorse idriche ([WWAP](#)) promuove l'uguaglianza di genere e l'empowerment delle donne nella gestione delle risorse naturali come motore di prosperità e di pace. L'appello all'azione lanciato dal Programma su questi temi è un'opportunità

¹ Per approfondire l'argomento, si rinvia al capitolo 7 “Cooperazione transfrontaliera” del [Rapporto mondiale delle Nazioni Unite sullo sviluppo delle risorse idriche 2024](#).

unica che la comunità internazionale può e deve cogliere”. Nel medesimo rapporto viene ricordato che “la [Conferenza delle Nazioni Unite sull'acqua del 2023](#) ha invitato a rafforzare la cooperazione transfrontaliera in materia di risorse idriche al fine di accelerare i progressi in merito a sviluppo sostenibile e integrazione regionale, nonché per costruire una pace sostenibile”.

Gli obiettivi in materia di acque previsti dall'Agenda 2030

L'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, adottata con la risoluzione dell'ONU n. 70/1 del 15 settembre 2015, prevede il raggiungimento entro il 2030 di 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (OSS o SDG, acronimo quest'ultimo di *Sustainable Development Goals*). Due di questi obiettivi riguardano l'accesso all'acqua (OSS 6) e la tutela dell'ambiente marino (OSS 14).

L'**OSS 6** mira a **rendere l'acqua accessibile alla popolazione e agli ecosistemi**, al fine di garantire la loro sopravvivenza. Tale obiettivo è declinato nei seguenti *target*:

6.1 Ottenere entro il 2030 l'accesso universale ed equo all'acqua potabile che sia sicura ed economica per tutti;

6.2 Ottenere entro il 2030 l'accesso ad impianti sanitari e igienici adeguati per tutti;

6.3 Migliorare entro il 2030 la qualità dell'acqua riducendone l'inquinamento, dimezzando la quantità di acque reflue non trattate e aumentando considerevolmente il riciclaggio e il reimpiego sicuro a livello globale;

6.4 Aumentare considerevolmente entro il 2030 l'efficienza nell'utilizzo dell'acqua in ogni settore e garantire approvvigionamenti e forniture sostenibili di acqua potabile, per affrontare la carenza idrica;

6.5 Implementare entro il 2030 una gestione delle risorse idriche integrata a tutti i livelli, anche tramite la cooperazione transfrontaliera, in modo appropriato;

6.6 Proteggere e risanare entro il 2030 gli ecosistemi legati all'acqua;

6.a Espandere entro il 2030 la cooperazione internazionale e il supporto per creare attività e programmi legati all'acqua e agli impianti igienici nei paesi in via di sviluppo;

6.b Supportare e rafforzare la partecipazione delle comunità locali nel miglioramento della gestione dell'acqua e degli impianti igienici.

L'**OSS 14** mira a preservare la **conservazione degli oceani, dei mari e delle risorse marine**, quali elementi fondamentali per la salute e la salvaguardia dell'intero pianeta. Tale obiettivo è declinato nei seguenti *target*:

14.1 Entro il 2025, prevenire e ridurre in modo significativo ogni forma di inquinamento marino, in particolar modo quello derivante da attività esercitate sulla terraferma;

14.2 Entro il 2020, gestire in modo sostenibile e proteggere l'ecosistema marino e costiero per evitare impatti particolarmente negativi, anche rafforzando la loro resilienza;

14.3 Ridurre al minimo e affrontare gli effetti dell'acidificazione degli oceani, anche attraverso una maggiore collaborazione scientifica;

14.4 Entro il 2020, regolare in modo efficace la pesca e porre termine alla pesca eccessiva, illegale, non dichiarata e non regolamentata e ai metodi di pesca distruttivi;

14.5 Entro il 2020, preservare almeno il 10% delle aree costiere e marine;

14.6 Entro il 2020, vietare quelle forme di sussidi alla pesca che contribuiscono a un eccesso di capacità e alla pesca eccessiva o illegale o non dichiarata o non regolamentata;

14.7 Entro il 2030, aumentare i benefici economici dei piccoli stati insulari in via di sviluppo e dei paesi meno sviluppati, facendo ricorso a un utilizzo più sostenibile delle risorse marine, compresa la gestione sostenibile della pesca, dell'acquacoltura e del turismo;

14.a Aumentare la conoscenza scientifica;

14.b Fornire l'accesso ai piccoli pescatori artigianali alle risorse e ai mercati marini;

14.c Potenziare la conservazione e l'utilizzo sostenibile degli oceani e delle loro risorse.

Lo stato di attuazione degli OSS sulle acque a livello globale e in Italia

Nel [Rapporto mondiale delle Nazioni Unite sullo sviluppo delle risorse idriche 2024](#), viene sottolineato che, **a livello globale**, “nessuno dei traguardi dell’Obiettivo di sviluppo sostenibile 6 sembra sul punto di essere conseguito. Nel 2022, 2,2 miliardi di persone non avevano accesso ad acqua potabile gestita in sicurezza. Di coloro che non potevano usufruire neanche di servizi essenziali di fornitura di acqua potabile, quattro su cinque vivevano in zone rurali. La situazione relativa a servizi igienico-sanitari gestiti in sicurezza rimane grave: 3,5 miliardi di persone, infatti, non hanno accesso a questi servizi. Le città e i municipi non sono stati in grado di tenere il passo con l’accelerazione della crescita della popolazione urbana. Le carenze in materia di monitoraggio e reporting hanno fatto sì che sia estremamente difficoltoso condurre un’analisi approfondita della maggior parte degli altri indicatori relativi ai traguardi dell’Obiettivo 6”.

Per quanto riguarda l'Italia, nel capitolo [Goal 6 - Acqua pulita e servizi igienico-sanitari](#) del [rapporto Istat 2023 sugli SDG](#) viene evidenziato che nel 2015-2019 lo stress idrico più alto è nel distretto idrografico del Fiume Po, condizionato dal maggior prelievo per l'agricoltura rispetto agli altri distretti

idrografici. Nel 2020, l'Italia si colloca al secondo posto tra i Paesi dell'Ue per il prelievo pro capite di acqua potabile (155 metri cubi annui). Nel 2021, il numero di comuni capoluogo di provincia e città metropolitana sottoposti a misure di razionamento dell'acqua cresce da 11 del 2020 a 15 (2 dei quali nel Centro-Nord). Nel 2020, circa 7 milioni di abitanti sono privi di servizio pubblico di fognatura comunale. Nel 2022, circa una famiglia su tre non si fida di bere l'acqua del rubinetto e quasi una su dieci lamenta irregolarità nel servizio di distribuzione dell'acqua nell'abitazione. Permangono inoltre condizioni di criticità nelle reti di distribuzione dell'acqua potabile: secondo le [statistiche Istat sull'acqua](#), pubblicate nel marzo 2024, la quota di perdite idriche totali nelle reti comunali di distribuzione dell'acqua potabile nel 2022 è pari al 42,4%; la nota Istat sottolinea che "stimando un consumo pro capite pari alla media nazionale, il volume di acqua disperso nel 2022 soddisferebbe le esigenze idriche di 43,4 milioni di persone per un intero anno (che corrisponde a circa il 75% della popolazione italiana)".

Nel capitolo [Goal 14 - La vita sott'acqua](#) del rapporto Istat 2023 sugli SDG viene evidenziato che sono in diminuzione nel 2021 i rifiuti marini spiaggiati, pari a 273 ogni cento metri di spiaggia, ma ancora lontani da quanto richiesto dalle raccomandazioni della Commissione Europea (20 rifiuti/100 m). Nel 2022 è protetto dalla "Rete Natura 2000" il 13,4% dell'area marina. Nel 2022, il 10,6% delle aree marine sono tutelate, in linea con il succitato target 14.5. Nel 2020 sono al limite della sostenibilità gli stock ittici (80,4%). Al tempo stesso, il settore della pesca soffre una consistente riduzione di attività: catture e ricavi diminuiscono di oltre il 25%. Nel 2021, l'88,1% delle acque di balneazione è di qualità eccellente e il 97,4% rispetta gli standard minimi, previsti dalla direttiva UE sulla balneazione.

Le recenti iniziative legislative dell'UE in materia di acque (a cura dell'Ufficio Rapporti con l'UE)

A livello dell'Unione europea il quadro per la protezione delle acque interne superficiali, costiere e sotterranee è definito dalla [direttiva sulle acque](#) che mira a migliorare l'ambiente acquatico, **prevenire e ridurre l'inquinamento** e promuovere un **utilizzo sostenibile delle risorse idriche**.

Nell'ambito dell'attuazione del [Green Deal](#) e del [Piano d'azione per l'inquinamento zero](#), il 26 ottobre 2022 la Commissione europea ne ha proposto la [revisione](#) con l'obiettivo di **migliorare la qualità dell'acqua** e la **tutela dell'ambiente e della salute umana**.

La proposta della Commissione mira esplicitamente a contribuire al conseguimento dell'[obiettivo 6](#) dell'[Agenda 2030](#) delle [Nazioni Unite](#).

A tal fine la proposta prevede tra l'altro: a) l'**aggiornamento degli elenchi degli inquinanti** nelle acque superficiali e sotterranee e dei vigenti **standard di qualità**; b) il miglioramento del **monitoraggio delle miscele chimiche**, valutandone meglio gli effetti combinati e tenendo conto delle variazioni stagionali nelle loro concentrazioni; c) l'armonizzazione delle modalità con cui gli Stati membri affrontano il fenomeno. La proposta è volta a rivedere e integrare in un solo atto anche le disposizioni delle vigenti direttive in materia di [acque sotterranee](#) e di [standard di qualità ambientale](#).

Con riferimento alle [acque sotterranee](#) è prevista l'adozione di criteri specifici per valutarne le **buone condizioni chimiche** e per individuare le **tendenze all'aumento delle concentrazioni** di sostanze **inquinanti** rimettendo agli Stati membri la determinazione dei relativi valori soglia (ad eccezione di nitrati e pesticidi).

Con riguardo agli [standard di qualità ambientale](#) la proposta prevede di ampliare il numero di **sostanze inquinanti** per cui sono previsti limiti di concentrazione a livello dell'UE includendovi **pesticidi** come il **glifosato**, alcuni **prodotti farmaceutici**, il **bisfenolo A** e un gruppo di 24 **sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS)**.

Su tale atto il 24 aprile 2024 il **Parlamento europeo** ha definito la propria [posizione](#) in prima lettura nell'ultima seduta plenaria della IX legislatura, mentre il **Consiglio** non ha ancora adottato il proprio orientamento generale.

Il 26 ottobre 2022 è stata presentata un'altra [proposta](#) – anch'essa coerente con il [Green Deal](#) e con il [Piano d'azione per l'inquinamento zero](#) - per la revisione della vigente [direttiva](#) sul **trattamento delle acque reflue**, con l'obiettivo di ridurre ulteriormente le ripercussioni negative sull'ambiente degli scarichi da fonti urbane e industriali.

La Commissione europea ha motivato la propria iniziativa legislativa sottolineando che alcuni Stati membri non riescono ad attuare appieno la normativa unionale. In merito si segnala che l'**Italia** è interessata da 4 [procedure](#)

d'infrazione per mancata conformità (procedure 2004/2034; 2009/2034; 2014/2059; 2017/2181).

La direttiva vigente, adottata nel 1991, prevede che gli Stati membri garantiscano la raccolta e il trattamento delle acque reflue in tutti gli agglomerati di oltre 2.000 abitanti. La revisione proposta prevede l'estensione di tale obbligo *a tutti gli agglomerati con 1.000 abitanti equivalenti (a.e.)*².

Sono previste **deroghe** per gli agglomerati più piccoli e per alcuni Stati membri di recente adesione all'UE che hanno già dovuto effettuare investimenti significativi per attuare l'attuale direttiva (**Romania, Bulgaria e Croazia**).

Su tale proposta il 10 aprile 2024 il **Parlamento europeo** ha adottato la sua **posizione** in prima lettura recependo l'**accordo** raggiunto il **29 gennaio 2024** con il **Consiglio** che l'approverà definitivamente.

Con riferimento all'**acqua potabile**, nel dicembre 2020 è stata pubblicata la **direttiva riveduta** che ne stabilisce gli **standard di qualità essenziali**.

Le nuove norme impongono agli Stati membri di **monitorare regolarmente** la qualità dell'acqua per le acque destinate al **consumo umano** prevedendo l'istituzione di **punti di campionamento**. Gli Stati membri possono prevedere **requisiti** supplementari **specifici** per il proprio territorio, **purché più rigorosi** di quanto previsto a livello unionale. E' inoltre previsto l'obbligo di informare regolarmente i consumatori sulla qualità dell'acqua potabile che deve anche essere oggetto di notifica triennale alla Commissione. Le nuove norme sull'acqua potabile, proposte dalla Commissione a seguito dell'iniziativa dei cittadini sul **diritto all'acqua "Right2Water"**) sono volte a migliorare l'accesso all'acqua potabile sicura, in linea con le più recenti **raccomandazioni** dell'**Organizzazione mondiale della sanità**.

Il 25 maggio 2020 è stato pubblicato il **regolamento** relativo al **riutilizzo dell'acqua** che stabilisce le prescrizioni minime applicabili alla **qualità dell'acqua** e al relativo **monitoraggio**, nonché disposizioni per la **gestione dei rischi**, e l'**utilizzo sicuro** per l'irrigazione agricola.

² Ai fini della direttiva, il numero di abitanti equivalenti definisce le quantità di acque reflue in termini di carico inquinante potenziale delle acque causato da una persona in un giorno.

Le politiche e le normative nazionali in materia di acque

Le misure previste dal PNRR in materia di acque

Tra le misure contemplate dal PNRR in materia di acque, si segnalano in particolare i seguenti investimenti previsti all'interno della componente 4 della missione 2 del piano (M2C4), che complessivamente destinano al **miglioramento dell'efficienza del settore idrico** un ammontare di risorse pari a **5,4 miliardi di euro**:

- investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico (I.4.1) a cui sono destinati 2 miliardi di euro;
- investimenti per la riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresi la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti (I.4.2) a cui sono destinati 1.924 milioni di euro;
- investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche (I.4.3), a cui sono destinati 880 milioni di euro;
- investimenti in fognatura e depurazione (I.4.4), a cui sono destinati 600 milioni di euro.

Ulteriori investimenti (anch'essi contenuti all'interno della M2C4 del PNRR), che complessivamente destinano alla **conservazione degli ecosistemi acquatici** un ammontare di risorse pari a **757 milioni di euro**, sono quelli per:

- il ripristino e la tutela dei fondali e degli habitat marini (I.3.5), a cui sono destinati 400 milioni di euro;
- e la rinaturazione dell'area del Po (I.3.3), a cui sono destinati 357 milioni.

Si segnala inoltre che nella misura M2C4 del PNRR sono previsti interventi di riforma – effettuati durante la scorsa legislatura – volti alla semplificazione normativa e al rafforzamento della governance per la realizzazione degli investimenti nelle infrastrutture di approvvigionamento idrico (R.4.1), mediante il piano per gli interventi nel settore idrico (v. *infra*), nonché a garantire la piena capacità gestionale per i servizi idrici integrati (R.4.2).

Per informazioni circa lo stato di attuazione delle misure citate si rinvia al paragrafo “Acqua e territorio” della [sezione “Ambiente” del portale “PNRR - Politiche pubbliche”](#). Si fa inoltre notare che, come evidenziato anche dal Governo nelle relazioni trasmesse al Parlamento sullo stato di attuazione del PNRR, le misure della M2C4 del PNRR poc'anzi illustrate contribuiscono agli sforzi per il raggiungimento dell'OSS 6 e dell'OSS 14.

Le misure per il potenziamento delle infrastrutture idriche

In relazione alle infrastrutture idriche, nel [DEF 2024](#) e nel relativo [allegato infrastrutturale](#) si evidenzia che il settore idrico è caratterizzato da un ingente fabbisogno di investimenti, necessari per allineare lo stato delle infrastrutture ai migliori standard internazionali. Secondo tale allegato, gli investimenti necessari per colmare il gap infrastrutturale, sia in assoluto che fra il Nord e il Sud del Paese, devono perseguire le seguenti **finalità prioritarie**:

- rendere le infrastrutture idriche primarie (grandi adduttori, invasi, grandi derivazioni) efficienti e resilienti, in un'ottica di adattamento ai cambiamenti climatici in atto, in maniera da garantire il superamento di crisi idriche ormai sempre più frequenti superando la politica "dell'emergenza" (sicurezza dell'approvvigionamento idrico);
- programmare e attuare gli indispensabili interventi di manutenzione necessari soprattutto per l'adeguamento e/o il mantenimento della sicurezza delle grandi e piccole dighe, ma anche dei grandi sistemi di derivazione e adduzione delle acque, sia in termini di sicurezza delle opere strutturali che di conseguente recupero/incremento di capacità utile e di trasporto, e quindi di valore economico (sicurezza infrastrutturale), oltre ad una gestione più efficace della risorsa idrica e una contestuale riduzione delle perdite, anche nelle reti di distribuzione (ottimizzazione della risorsa);
- completare i grandi schemi/sistemi idrici ancora incompiuti, soprattutto nel Mezzogiorno, eventualmente riprogettandoli in un'ottica più moderna laddove necessario.

Per quanto concerne l'**utilizzo della risorsa**, si evidenzia che il settore idropotabile oggi costituisce circa il 20% dei prelievi, mentre il settore agricolo nel suo complesso utilizza circa il 53% dei prelievi e l'uso industriale e quello legato all'energia incidono rispettivamente per il 21% e il 6%, e che è indispensabile un **maggiore coordinamento** fra i vari settori, al fine di affrontare il tema delle grandi infrastrutture idriche nazionali sia in termini di nuove opere che di salvaguardia del patrimonio esistente, con visione coordinata, finanziamenti adeguati agli obiettivi strategici da perseguire, regole certe e condivise per l'individuazione delle priorità, nel rispetto di un governo unitario della risorsa idrica, teso a regolamentare i trasferimenti di risorsa sulla base dei fabbisogni idrici e delle disponibilità delle singole regioni.

L'allegato infrastrutturale sottolinea quindi che, per le finalità indicate, è stata istituita la **Cabina di regia per la crisi idrica** (con il D.L. 14 aprile 2023, n. 39, v. *infra*) e, con i commi 516 e ss. dell'art. 1 della legge 205/2017 e con la riforma inserita nel PNRR (avviata con il D.L. 121/2021, che ha introdotto disposizioni di modifica dei citati commi 516 e ss.) "si è posto rimedio alla mancanza di un atto di pianificazione in materia di sistemi idrici. È infatti in corso di predisposizione il '**Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico**' (**PNISSI**), con l'obiettivo di aumentare significativamente l'accesso alla

risorsa idrica complessiva, anche attraverso nuove modalità di ricognizione dei fabbisogni e rinnovati criteri di selezione delle infrastrutture idriche su cui intervenire". Tale Piano, come evidenziato dal DEF 2024, rappresenta un passo fondamentale nella direzione di "garantire un supporto duraturo al comparto, a tutela dell'ambiente e della qualità del servizio finale alle diverse tipologie di utenti e per lo sviluppo infrastrutturale ed economico di un settore strategico per il Paese" e testimonia "l'importanza riconosciuta dal MIT e dal Governo alla gestione sostenibile delle risorse idriche ed al corretto sviluppo delle relative infrastrutture al fine di garantire, ancor di più in un contesto affetto dai cambiamenti climatici, la sicurezza dell'approvvigionamento idrico".

Dal punto di vista finanziario, il DEF 2024 evidenzia che ad oggi, per il PNISSSI, a fronte di una **dotazione finanziaria complessiva** pari a **3.367,21 milioni di euro** (risultante dalla somma dei 2.467,21 milioni di euro finanziati per il periodo 2018-2033, che costituivano le risorse da cui era alimentato il piano nella sua versione precedente alla riforma del PNRR, e dei 900 milioni di euro previsti dalla misura M2C4-I4.1 del PNRR), sono stati **impegnati circa 2,2 miliardi di euro**.

In relazione allo **stato di attuazione del PNISSSI**, l'allegato infrastrutture al DEF 2024 evidenzia che "le procedure per iniziare tale attività di pianificazione a livello nazionale sono state avviate dal MIT il 21 giugno 2023 con la pubblicazione di un avviso per recepire tutte le proposte di intervento, in ordine di priorità e di maturità progettuale, da parte dei soggetti proponenti. Nei modi e nei tempi stabiliti dall'avviso (...) sono pervenute 562 proposte", per un **costo complessivo** stimato di oltre **13,5 miliardi di euro**. L'allegato ricorda altresì che "attualmente, il MIT sta valutando le proposte pervenute secondo un'analisi multicriteriale che analizza le proposte su base tecnica, economico-finanziaria, ambientale e sociale (accessibilità ed impatti dell'opera sulle comunità)".

La normativa nazionale per la gestione e la tutela delle acque

La normativa nazionale per la gestione e la tutela delle acque deriva principalmente dalla legislazione eurounitaria, costituita da varie direttive, a partire dalla direttiva quadro sulle acque (2000/60/CE) a cui si affiancano numerose altre direttive tra le quali la direttiva 2006/118/CE (recepita con il D.Lgs. n. 30/2009), in tema di protezione dall'inquinamento delle acque sotterranee, e la direttiva 2020/2184/UE (recepita con il D.Lgs. n. 18/2023) relativa alle acque destinate al consumo umano (v. *infra*).

Il corpo centrale della normativa nazionale è contenuto nella parte terza del D.Lgs. 152/2006 (c.d. Codice dell'ambiente) che, anche in recepimento della direttiva 2000/60/CE, reca norme di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, nonché disposizioni in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione.

Al fine di raggiungere gli obiettivi di **qualità delle acque**³ mutuati dalla direttiva europea quadro 2000/60/CE, la parte terza del Codice ambientale prevede, in linea con le disposizioni della citata direttiva, un sistema di pianificazione delle utilizzazioni delle acque, volta ad evitare ripercussioni sulla qualità delle stesse e a consentire un consumo idrico sostenibile (art. 95). Gli strumenti utilizzati a tale scopo risultano essere i c.d. piani di tutela, adottati dalle regioni, e i c.d. piani di gestione, articolazioni dei piani distrettuali di bacino. Ai fini della tutela e della gestione delle acque il territorio nazionale è infatti diviso in distretti idrografici governati da autorità di bacino distrettuali (artt. 63-64).

Nel rapporto ISPRA "[L'Italia e l'ambiente - Stato, prospettive e scenari](#)", pubblicato nell'ottobre 2023, viene evidenziato che "negli ultimi decenni si è assistito a un decisivo abbattimento dei carichi organici e di taluni inquinanti, come atrazina e DDT, e al conseguente miglioramento della qualità delle acque. Tuttavia, lo stato dei corpi idrici è in generale ancora a rischio a causa di una gestione troppo invasiva e di una conoscenza ancora parziale delle pressioni e dei loro effetti cumulativi".

Oltre alle norme per la pianificazione dei bacini idrografici, la parte terza del Codice dell'ambiente disciplina (negli articoli da 147 a 158-*bis*) il **servizio idrico integrato (SII)** che è costituito, ai sensi della definizione recata dall'art. 141, comma 2, del Codice medesimo, "dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue".

Secondo la disciplina recata dal Codice, l'organizzazione del SII si articola, territorialmente, per Ambiti Territoriali Ottimali (ATO), definiti dalle Regioni. Viene altresì previsto che gli enti locali partecipano obbligatoriamente all'Ente di governo dell'ambito (EGATO).

L'art. 149 del Codice affida all'EGATO il compito di provvedere alla predisposizione e/o all'aggiornamento del piano d'ambito, e disciplina i contenuti del medesimo. Tale piano rappresenta lo strumento programmatico cardine dell'EGATO, risultato di un'attività di ricognizione delle infrastrutture esistenti, della stesura di un programma degli interventi infrastrutturali necessari e di un piano finanziario connesso ad un modello gestionale ed organizzativo.

L'EGATO, nel rispetto del piano d'ambito e del principio di unicità della gestione per ciascun ATO, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo e provvede, conseguentemente, all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica.

La tariffa costituisce, ai sensi dell'art. 154 del D.Lgs. 152/2006, il corrispettivo del SII e viene determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, nonché dell'entità dei costi, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio "chi inquina paga".

³ Dati sullo stato qualitativo delle acque superficiali e sotterranee sono disponibili nel "[Rapporto Ambiente 2023](#)", pubblicato dall'SNPA nel dicembre 2023 (v. pagg. 64 e ss.).

Importanti disposizioni nell'ambito della disciplina sul SII sono quelle finalizzate a garantire l'**accesso universale all'acqua**, riconosciuto come diritto "essenziale alla qualità della vita ed all'esercizio di tutti i diritti dell'uomo" dalla risoluzione ONU 64/92 del 28 luglio 2010.

L'art. 60 della legge 221/2015 (c.d. collegato ambientale) ha novellato il Codice dell'ambiente al fine di prevedere che agli utenti domestici del SII in condizioni economico-sociali disagiate sia assicurato l'accesso a condizioni agevolate alla fornitura della quantità di acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali. In attuazione di tale disposizione è stato emanato il [D.P.C.M. 13 ottobre 2016](#) che stabilisce la **tariffa sociale del servizio idrico integrato**. In sintesi, tale decreto prevede un **quantitativo minimo di acqua vitale** necessario al soddisfacimento dei bisogni essenziali fissato in **50 litri per abitante al giorno**, una tariffa agevolata, un bonus acqua per tutti gli utenti domestici residenti, ovvero nuclei familiari, di cui sono accertate le condizioni di disagio economico-sociale. A decorrere dal 1° gennaio 2021, le citate agevolazioni sono riconosciute automaticamente a tutti i soggetti con ISEE compreso entro i limiti stabiliti dalla legislazione vigente (art. 57-*bis*, comma 5, del D.L. 124/2019).

Occorre inoltre ricordare anche l'articolo 61 della citata L. 221/2015 che ha introdotto **norme per il contenimento della morosità degli utenti del SII**, al fine, in particolare, di salvaguardare la copertura dei costi e garantire il quantitativo minimo vitale di acqua necessario.

In attuazione di tali disposizioni è stato emanato il [D.P.C.M. 29 agosto 2016](#), che stabilisce i principi e i criteri per il contenimento della morosità degli utenti del servizio idrico integrato, assicurando che sia salvaguardata, tenuto conto dell'equilibrio economico e finanziario dei gestori, la copertura dei costi efficienti di esercizio e investimento e garantendo il quantitativo minimo vitale di acqua (pari a 50 litri per abitante) necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali di fornitura per gli utenti morosi.

La disciplina delle acque reflue

Nell'ambito delle disposizioni di tutela delle acque, una cruciale rilevanza è attribuita alle norme della Direttiva 91/271/CEE, che impone che gli agglomerati urbani siano provvisti di idonei sistemi di raccolta e trattamento delle acque reflue generate da agglomerati urbani. Nonostante la disciplina europea sia stata formalmente recepita da oltre vent'anni (con il D.Lgs. 152/1999, successivamente abrogato e sostituito dal Codice dell'ambiente del 2006), e Governo e Parlamento siano intervenuti più volte con provvedimenti di

semplificazione e accelerazione⁴, per il finanziamento degli interventi e la nomina di apposite strutture commissariali, le criticità dei sistemi di raccolta e trattamento delle acque reflue (che hanno determinato, a partire dal 2004, l'avvio, da parte della Commissione europea, di diverse procedure di infrazione) non sono ancora state superate.

Nel [documento consegnato dal Commissario unico in carica, nel corso della sua audizione presso l'VIII Commissione](#) (Ambiente) della Camera, tenutasi nell'ottobre 2023, viene evidenziato che "ad oggi la Struttura Commissariale (...) ha fonti finanziarie per competenza per circa 2,17 miliardi di euro a fronte di un costo stimato di circa 3,26 miliardi di euro. Pertanto, al fine di completare tutti gli interventi previsti sarà necessario reperire circa un ulteriore miliardo di euro".

L'importanza del trattamento delle acque reflue è centrale non solo ai fini della tutela delle acque ma anche della loro gestione, in quanto il loro utilizzo in agricoltura e nelle industrie consente di limitare il prelievo di risorsa primaria e quindi riuscire a far fronte alla recente maggiore frequenza di periodi di scarsità idrica, risultato anche e soprattutto dei cambiamenti climatici in atto. Ne è testimonianza l'inserimento di diverse disposizioni in materia di acque reflue all'interno della nuova disciplina emergenziale per il contrasto della scarsità idrica emanata con il c.d. decreto-legge siccità (D.L. 39/2023, v. *infra*); si ricorda, in particolare l'art. 7 di tale decreto che reca disposizioni per il riutilizzo delle acque reflue depurate ad uso irriguo.

In relazione al trattamento e al riutilizzo delle acque reflue, nelle [statistiche Istat sull'acqua](#), pubblicate nel marzo 2024, viene evidenziato che "il 70% del volume confluito negli impianti di depurazione, corrispondente complessivamente a 4,7 miliardi di metri cubi (...), subisce un trattamento di tipo avanzato, producendo delle acque di scarico con un miglior livello di qualità rispetto agli altri tipi di trattamento, per il maggiore abbattimento dei carichi inquinanti. Tale volume può essere considerato una risorsa potenzialmente disponibile per successivi riutilizzi ed equivale a poco meno di un quarto (22%) dei prelievi complessivi effettuati in media nel periodo 2015-2019 per gli usi irrigui e industriali".

La tutela dell'ambiente marino

Con l'emanazione del D.Lgs. 190/2010, di recepimento della direttiva 2008/56/CE, è stato istituito un quadro diretto all'elaborazione di **strategie per l'ambiente marino** e all'adozione delle misure necessarie a conseguire e a mantenere un buono stato ambientale entro il 2020.

⁴ Tra le disposizioni più recenti di questo tipo si ricorda l'articolo 14-*ter* del D.L. 181/2023, che prevede (comma 1, lettera a)) che il Commissario unico per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale (salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'UE).

Per l'attuazione di tale decreto, tra le fasi previste dall'art. 7 del medesimo rilevano, in particolare, la definizione dei traguardi ambientali, l'elaborazione dei programmi di monitoraggio, nonché dei programmi di misure per il conseguimento e il mantenimento del buono stato ambientale.

Si ricorda, in proposito, che l'ultimo aggiornamento del Programma Nazionale di Misure, si è concluso nel 2022: il nuovo [Programma Nazionale di Misure](#) è stato adottato con il [D.P.C.M. 7 luglio 2022](#).

La disciplina in questione si innesta nella disciplina più ampio raggio recata dal d.lgs. 17 ottobre 2016, n. 201, di recepimento della direttiva 2014/89/UE istitutiva di un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo.

Si segnala inoltre che l'[art. 12 del D.L. 173/2022](#) ha disciplinato gli interventi in capo alla Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di politiche del mare e previsto l'istituzione del Comitato interministeriale per le politiche del mare (CIPOM), a cui è affidato il compito di assicurare, ferme restando le competenze delle singole amministrazioni, il coordinamento e la definizione degli indirizzi strategici delle politiche del mare. A tal fine è previsto che il CIPOM provvede all'elaborazione e all'approvazione del **Piano del mare**, con cadenza triennale. E' altresì prevista la trasmissione alle Camere, di una relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano ([Doc. CCXXVII, n. 1](#)).

Il CIPOM, con la [delibera 31 luglio 2023](#), ha provveduto all'approvazione del Piano del mare per il triennio 2023-2025.

In tale Piano viene ricordato che l'Italia “vanta la più estesa rete di aree marine protette nel Mediterraneo” e che il nostro Paese si è posto l'obiettivo, in linea con quanto previsto dalla Strategia europea sulla biodiversità, di proteggere entro il 2030 almeno il 30% della propria superficie marina. Viene altresì evidenziato, tra l'altro, che “la difesa degli ecosistemi marini, che richiede non solo monitoraggio e controllo pubblico, ma anche partecipazione di tutti gli attori economici, trarrà beneficio dal coordinamento per le politiche del mare, grazie alla istituzionalizzazione del processo di consultazione tra Ministeri nel Cipom, utilizzando le funzioni del Ministero per la Protezione civile e le Politiche del mare”.

Le recenti disposizioni per il contrasto della scarsità idrica

Al fine di contrastare le sempre più frequenti (anche a causa dei cambiamenti climatici) emergenze idriche è stato emanato il **decreto-legge 39/2023 (c.d. decreto siccità)** recante “Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche”.

Tale decreto-legge introduce una serie di misure volte ad affrontare il problema della siccità nei suoi molteplici aspetti, in ambiti quali il monitoraggio e la supervisione, la semplificazione e l'accelerazione procedimentale degli

interventi necessari, il riuso e la desalinizzazione delle acque, la comunicazione e la repressione delle condotte illecite. In particolare, il decreto-legge prevede:

- l'istituzione, al fine di promuovere l'adeguamento della rete infrastrutturale idrica ai nuovi fabbisogni connessi al fenomeno della siccità, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri della **Cabina di regia per la crisi idrica**;
- l'attribuzione di poteri sostitutivi per situazioni di inerzia, ritardo o difformità nella progettazione ed esecuzione degli interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico;
- la nomina del **Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti** connessi al fenomeno della scarsità idrica, che resta in carica fino al 31 dicembre 2023 e può essere prorogato fino al 31 dicembre 2024 (l'attuale Commissario, Nicola dall'Acqua, è stato prorogato al 31 dicembre 2024 con [D.P.C.M. del 19 dicembre 2023](#));
- disposizioni finalizzate a **semplificare le procedure volte alla realizzazione delle infrastrutture idriche** e a garantire la sicurezza e la gestione degli invasi;
- la disciplina degli interventi del Commissario riguardanti la regolazione dei volumi e delle portate degli invasi, la riduzione dei volumi riservati alla laminazione delle piene e la riduzione delle perdite delle condotte e delle reti idriche, nonché il miglioramento della capacità di invaso, ivi inclusi gli interventi finalizzati a rimuovere le cause delle eventuali limitazioni di esercizio;
- la possibilità di realizzare le vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo fino a un volume massimo di 50 metri cubi di acqua per ogni ettaro di terreno coltivato realizzabili anche mediante un unico bacino nell'ambito dell'attività edilizia libera ai sensi del Testo unico in materia edilizia
- la possibilità, per la regione o provincia autonoma territorialmente competente, fino al 31 dicembre 2023 (termine poi prorogato al 31 dicembre 2024 dall'art. 12, comma 5, del D.L. 215/2023), di autorizzare il riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue depurate;
- la rimodulazione delle sperimentazioni sul deflusso ecologico (regime idrologico per il raggiungimento degli obiettivi ambientali indicati dalla direttiva quadro in materia di acque 2000/60/CE) dei corpi idrici;
- disposizioni relative agli impianti di desalinizzazione;
- l'introduzione, quali organi dell'Autorità di bacino distrettuale, degli [osservatori distrettuali permanenti sugli utilizzi idrici](#), al fine di efficientare i processi decisionali in occasione di crisi idriche a livello distrettuale e assicurare un maggior raccordo tra gli enti competenti in materia, anche per quanto attiene ai flussi informativi sulle disponibilità di risorse idriche,

- necessari per supportare ogni eventuale decisione, anche ai fini della deliberazione dello stato di emergenza nazionale da deficit idrico;
- misure volte al rafforzamento del **sistema sanzionatorio in caso di estrazione illecita di acqua**, nonché modifiche alla disciplina sanzionatoria degli inadempimenti nell'ambito delle attività di esercizio e manutenzione delle dighe;
 - un **piano di comunicazione sui temi della crisi idrica**, predisposto dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri.

L'importanza di intraprendere ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, volta ad adottare un piano nazionale per combattere l'emergenza idrica, è stata ribadita dalla Camera con l'approvazione, nella seduta dell'Assemblea del 26 aprile 2023, delle [mozioni 1/00121 e abbinate](#).

Informazioni sugli interventi di urgente realizzazione per fronteggiare la crisi idrica e sui relativi stanziamenti sono invece state fornite, nel febbraio scorso, in risposta all'[interrogazione 5/02069](#). In tale risposta viene ricordato che "i primi cinque interventi di urgente realizzazione, sulla base delle priorità segnalate dalle regioni, per 102 milioni di euro, sono stati finanziati a luglio del 2023 grazie alla Cabina di regia", nonché segnalato che al potenziamento delle infrastrutture idriche, e quindi al contrasto dei fenomeni siccitosi, sono indirizzati la linea d'investimento PNRR M2C4-I.4.1 (v. *supra*) e il Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico – PNISSI (v. *supra*).

La disciplina delle acque destinate al consumo umano

Nel settore delle acque potabili, l'Italia ha attuato gli obblighi previsti dalla [Direttiva \(UE\) 2020/2184](#) sulla **qualità delle acque destinate al consumo umano**, recepita sul piano nazionale con [D. Lgs. del 23 febbraio 2023, n. 18](#), ai fini di un **migliore accesso ad acque salubri e pulite**, attenendosi altresì alle raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità con riferimento all'adozione dei principi dei **Water Safety Plans** ([Piani di Sicurezza dell'Acqua](#), PSA), attraverso apposite [linee guida \(2022\)](#) per la **valutazione e la gestione dei rischi dall'area di captazione della risorsa fino al rubinetto**, punto in cui l'acqua è resa disponibile per ogni uso umano.

L'applicazione dei PSA nei sistemi di **gestione idro-potabile** riguarda una larga parte dei sistemi sul territorio nazionale di **gestione idrica** specializzati ed i maggiori centri urbani, con un approccio che sposta il controllo di qualità delle acque su modelli più avanzati di prevenzione, anche in sinergia con alcune azioni, come ad esempio la regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato, condotte dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ([ARERA](#)), che permette di perseguire un livello più elevato di **tutela sia della qualità delle acque potabili in distribuzione**, sia della **salute dei consumatori**.

Sul tema, occorre sottolineare che l'Italia aveva già anticipato l'adozione dell'approccio cd. olistico alla **gestione del rischio** definito dalla sopra menzionata Direttiva 2020/2184 sulla qualità della acque potabili, mediante l'approvazione del [D.M. Salute 14 giugno 2017](#) di attuazione di una più aggiornata [Direttiva \(UE\) 2015/1787](#) della Commissione, in particolare con riferimento ai **programmi di controllo per le acque destinate al consumo umano** in tutta la **catena di approvvigionamento** - vale a dire dal bacino idrografico all'estrazione, al trattamento e allo stoccaggio fino alla distribuzione -, per la verifica del **rispetto di specifici valori di salubrità** e per la condivisione effettiva di informazioni sulla qualità dell'acqua fornita per il consumo umano, al fine di dimostrare il rispetto di tali valori fissati dalla richiamata direttiva 2015/1787, individuando le misure più adeguate per **mitigare i rischi per la salute umana**.

Gli obiettivi riportati nel più aggiornato decreto di attuazione della direttiva del 2020 (il richiamato D. Lgs. n. 18/2023) hanno invece riguardato in sintesi le seguenti **finalità**:

- a) adeguare e coordinare i sistemi informatici nazionali con quelli istituiti a livello UE, per garantire lo scambio di informazioni tra autorità nazionali e Stati membri. A tal fine il Governo dovrà prevedere l'istituzione di **un'Anagrafe Territoriale dinamica delle Acque potabili (AnTea)**, ossia un sistema centralizzato contenente i dati sanitari ambientali che servirà ad acquisire informazioni sul controllo dell'attuazione delle nuove norme e garantire un idoneo accesso al pubblico, nonché la condivisione dei dati tra le autorità pubbliche;
- b) regolamentare i **procedimenti volti al rilascio delle approvazioni** per l'uso di reagenti chimici, di mezzi di filtrazione e trattamento (ReMM) a contatto con l'acqua potabile, nonché per l'impiego di organismi di certificazione e di indicazioni in etichettatura;
- c) inserire norme finalizzate alla **revisione del sistema di vigilanza, sorveglianza** della sicurezza dell'acqua potabile e **controllo**, anche attraverso l'introduzione di obblighi di controllo sui sistemi idrici e sulle acque destinate ad edifici prioritari (tra cui ospedali, scuole, strutture ricettive, ricreative e sportive, case di riposo, bar, ristoranti, istituti penitenziari, campeggi);
- d) attribuire all'Istituto superiore di Sanità le funzioni di **Centro nazionale per la sicurezza delle acque (CeNSIA)**, incaricato dell'approvazione dei Piani di sicurezza delle acque (PSA), nell'ambito della valutazione della qualità tecnica dell'acqua e del servizio idrico di competenza dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), nonché del rilascio delle approvazioni per l'impiego di reagenti chimici, mezzi di filtrazione e di trattamento (ReMM) a contatto con acqua potabile, nonché della gestione del centro AnTea;

- e) inserire una **disciplina relativa all'accesso all'acqua** che preveda obblighi di punti di accesso alle acque per edifici prioritari, aeroporti, stazioni e stabilimenti balneari;
- f) rivedere il **sistema sanzionatorio** in caso di violazione delle disposizioni della direttiva (UE) 2020/2184. Le sanzioni dovranno essere efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni medesime.

Peraltro, come si evince dalle **Linee Guida per la valutazione e la gestione del rischio per la sicurezza dell'acqua** nei sistemi di distribuzione interni degli edifici prioritari e non prioritari e in talune navi ai sensi della Direttiva (UE) 2020/2184 ([qui il documento](#)), il Ministero della Salute, in cooperazione con Regioni e Province Autonome attraverso il Coordinamento Interregionale di Prevenzione, si è adoperato per l'intensificazione dell'attività di formazione sui PSA per i sistemi idrici, anche per sviluppare la realizzazione dei Piani di sicurezza stessi, e per i criteri di controllo delle forme di gestione in economia e dei piccoli sistemi idrici che presentano ricorrenti **criticità nel settore della prevenzione**, dei controlli e degli investimenti anche a causa di limitate risorse economiche e tecniche.

In parallelo, si è reso necessario estendere l'approccio basato sul rischio all'"ultimo miglio" della distribuzione idrica, a valle del punto di consegna delle acque da parte dei servizi idropotabili, la cui gestione compete al **Gestore Idrico della Distribuzione Interna dell'acqua** (GIDI), che, come nel caso di reti ospedaliere o strutture assistenziali, presentano rischi associati alla **complessità** e talora **diffusa vetustà delle reti** serventi all'approvvigionamento idrico di soggetti particolarmente vulnerabili. Sul punto, nella nuova normativa sulle acque potabili, gli interventi dell'Autorità Sanitaria sono stati altresì orientati a **rafforzare i presidi di sicurezza** per materiali, oggetti, reagenti chimici e materiali di filtrazione attivi e passivi da utilizzare per trattamento, in contatto con le acque.

Riguardo agli incentivi ai **sistemi di filtrazione**, si segnala che, da ultimo, la legge di bilancio per il 2022 (comma 713, art. 1, L. n. 234/2021) ha disposto la **proroga a tutto il 2023** dell'operatività del **credito d'imposta per l'acquisto di sistemi di filtraggio acqua potabile**, istituito e disciplinato dai commi 1087-1089 della legge di bilancio 2021 (cd. **Bonus acqua potabile**⁵).

⁵ Qui la pagina dell'Agenzia delle entrate: <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/bonus-acqua-potabile/infogen-bonus-acqua-potabile>. Tale credito è attribuito alle persone fisiche e ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, nonché agli enti non commerciali, nella misura del 50 per cento delle spese sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022 (prorogato a fine 2023) fino ad un ammontare complessivo non superiore, per le persone fisiche esercenti attività economica, a 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare o esercizio commerciale e, per gli altri soggetti, a 5.000 euro per ciascun immobile adibito all'attività commerciale o istituzionale, per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E 290, finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti. Il credito d'imposta è stato erogato nel limite complessivo di 5 milioni di euro rispettivamente per l'anno 2021 e 2022 e di 1,5 milioni nel 2023.

